Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0378(COD)

28.9.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
(COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Pedro Silva Pereira

Rapporteur for the opinion of associated committees pursuant to Rule 57 of the Rules of Procedure:
Pascal Durand, Committee on Legal Affairs

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
(COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0723),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0434/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Un ***facile*** accesso ai dati è importante affinché i responsabili ***delle decisioni*** nell'economia e nella società	(2) Un accesso ***agevole e strutturato*** ai dati è importante affinché i responsabili ***decisionali***, ***gli investitori professionali e***

prendano decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. ***L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali***, ***compreso quello finanziario, servirebbe a perseguire tale scopo. Nel settore finanziario è in corso una trasformazione digitale***, ***destinata a proseguire nei prossimi anni,*** e ***l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario è fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso del pubblico a informazioni in merito a determinati soggetti, quali le informazioni finanziarie e non in merito a società, imprese ed enti finanziari. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello dell'Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, un punto di accesso unico europeo ("ESAP"), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.***	***al dettaglio***, ***le organizzazioni non governative, le organizzazioni sociale e ambientali*** e ***altri portatori di interessi*** nell'economia e nella società prendano decisioni d'investimento fondate***, informate e responsabili sul piano ambientale e sociale***, che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. ***La messa a disposizione di fonti di informazione affidabili e sistematizzate sarebbe altresì di particolare importanza per i ricercatori e gli operatori del mondo accademico***, ***che svolgono ricerche empiriche o teoriche sui mercati finanziari***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a perseguire lo scopo di fornire un accesso agevole a

fonti di informazioni affidabili e sistematizzate. Tali spazi sono destinati a fondere dati, attualmente frammentati e dispersi, che sono rilevanti per i mercati dei capitali, i servizi finanziari e la finanza sostenibile. Nel settore finanziario è in corso una trasformazione digitale, destinata a proseguire nei prossimi anni, e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario è fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità e la governance sociale delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori e ad altri partecipanti chiave al mercato dei capitali, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine, occorre migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie di determinati soggetti quali le società, le imprese e gli istituti finanziari. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello dell'Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, segnatamente un punto di accesso unico europeo ("ESAP"), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti e garantisca che i dati resi disponibili siano misurabili e comparabili.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti rese pubbliche in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali ***e*** sostenibilità. L'ESAP dovrebbe altresì fornire accesso alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari e i mercati dei capitali rese pubbliche su base volontaria da qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro, qualora tale soggetto scelga di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP. ***Come illustrato nella strategia in materia di finanza digitale, l'ESAP dovrebbe essere istituito a partire dal 2024***.	(3) L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti rese pubbliche in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali***,*** sostenibilità ***e diversità, senza includere informazioni commerciali. Tale accesso è necessario per soddisfare la crescente domanda sul mercato di prodotti finanziari ambientali, sociali e di governance (ESG) diversificati che possono essere oggetto di investimenti e per incanalare i capitali verso tali prodotti***. L'ESAP dovrebbe altresì fornire accesso alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari e i mercati dei capitali rese pubbliche su base volontaria da qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro, qualora tale soggetto scelga di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP. ***Tali informazioni dovrebbero essere uniformi in termini di formato e comparabili in termini di sostanza, valore, utilità e affidabilità a quelle presentate su base obbligatoria. A tal fine, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i metadati che devono accompagnare le informazioni presentate e, se del caso, i formati o i modelli da utilizzare per redigere tali informazioni. A tal fine, il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee dovrebbe tenere conto delle norme esistenti nella legislazione settoriale corrispondente, in particolare delle norme specificamente concepite per le piccole e medie imprese.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche. Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi. ***Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Rispetto ai formati per dati estraibili, i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese singole dichiarazioni di fatto e la loro struttura interna. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici riscontrati da tali soggetti, gli*** organismi di raccolta ***dovrebbero fornire assistenza a detti soggetti***.	(4) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche ***o che presentano su base volontaria***. Al fine di garantire il funzionamento ***completo ed*** efficiente ***sotto il profilo dei costi*** dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi***, attingendo per quanto possibile alle procedure e alle infrastrutture di raccolta esistenti, a livello dell'Unione e nazionale, per la trasmissione delle informazioni dagli organismi di raccolta all'ESMA. Ai fini della messa a disposizione delle informazioni tramite l'ESAP, gli organismi di raccolta designati dovrebbero conservare le informazioni presentate dai soggetti o generate dagli stessi organismi di raccolta, a meno che il diritto dell'Unione non preveda già adeguati meccanismi di stoccaggio alternativi. Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere tenuti a costruire nuovi sistemi laddove sia possibile fare affidamento sui meccanismi nazionali o dell'Unione esistenti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter individuare almeno un organismo per la raccolta di informazioni trasmesse dalle entità su base volontaria; tali*** organismi di raccolta ***potrebbero essere gli stessi che raccolgono le informazioni presentate su base obbligatoria***.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) Affinché le informazioni rese accessibili al pubblico sull'ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I formati per dati estraibili non prevedono necessariamente che le informazioni siano strutturate in modo tale da essere leggibili meccanicamente, mentre i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Al fine di garantire la più ampia gamma di usi, entrambi i formati dovrebbero essere aperti, nel senso di essere indipendenti dalla piattaforma e messi a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo delle informazioni in essi contenute. È opportuno che il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza elabori progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, che specifichino le caratteristiche dei formati leggibili meccanicamente e dei dati estraibili e tengano conto di eventuali tendenze o norme tecnologiche in evoluzione. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici riscontrati da tali soggetti, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatiche a norma delle prescrizioni del presente

regolamento e fornire assistenza a detti soggetti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili**.** Le piccole e medie imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie, informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti. ***Conformemente al principio di minimizzazione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il***	(5) Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili ***al pubblico***. Le ***microimprese e le*** piccole e medie imprese***, in particolare,*** potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge dell'Unione o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. ***Sebbene presentate su base volontaria, tali informazioni dovrebbero essere di formato uniforme e comparabili in termini di sostanza, valore, utilità e affidabilità a quelle presentate su base obbligatoria, anche se le prime potrebbero non soddisfare necessariamente tutti i requisiti di presentazione delle ultime.*** Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie,

caso in cui la denominazione del soggetto coincide con il nome del titolare. Qualora tali informazioni contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].	informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti.
_____	_____
[26] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) I soggetti che trasmettono informazioni all'ESAP restano responsabili dell'accuratezza e dell'affidabilità di tali informazioni e metadati. Conformemente ai principi di minimizzazione dei dati e di protezione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto coincide con il nome del titolare. Qualora le informazioni presentate contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei

motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[26bis].

[26bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di consentire ai soggetti e al pubblico di individuare gli organismi di raccolta che forniscono informazioni all'ESAP, l'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco degli organismi di raccolta e tenerlo aggiornato.	(7) Al fine di consentire ai soggetti e al pubblico di individuare gli organismi di raccolta che forniscono informazioni all'ESAP, l'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco degli organismi di raccolta e tenerlo aggiornato. ***Le modifiche necessarie a tale elenco dovrebbero essere effettuate nei tempi più brevi possibili.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di facilitare la ricerca,	(9) Al fine di facilitare la ricerca,

l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo dei dati, l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP offra una serie di funzionalità, tra cui una funzione di ricerca, la traduzione automatica e la possibilità di estrarre le informazioni. Le funzioni di ricerca dovrebbero essere offerte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e basarsi quanto meno sui metadati forniti ai sensi delle direttive e dei regolamenti elencati nell'allegato. Entro il 31 dicembre ***2024*** l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP fornisca agli utenti una serie minima di funzionalità, da completare entro il 31 dicembre ***2025***.	l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo dei dati, l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP offra una serie di funzionalità, tra cui una funzione di ricerca, la traduzione automatica e la possibilità di estrarre le informazioni***, nonché caratteristiche di accessibilità digitale previste per le persone ipovedenti o le persone con disabilità che hanno specifiche necessità di accesso***. Le funzioni di ricerca dovrebbero essere offerte ***gratuitamente e*** in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e basarsi quanto meno sui metadati forniti ai sensi delle direttive e dei regolamenti elencati nell'allegato. Entro il 31 dicembre ***2025,*** l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP fornisca agli utenti una serie minima di funzionalità, da completare entro il 31 dicembre ***2026***.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Il*** riutilizzo delle informazioni disponibili tramite l'ESAP può migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere lo sviluppo di servizi nuovi che combinano e utilizzano tali informazioni. Di conseguenza è necessario, ove giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, consentire il riutilizzo delle informazioni disponibili tramite l'ESAP per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni sono state redatte. Tuttavia l'utilizzo e il riutilizzo di tali informazioni dovrebbero essere soggetti a condizioni oggettive, proporzionate e non discriminatorie***. A tal fine dovrebbero applicarsi condizioni*** corrispondenti a quelle stabilite nelle licenze standard aperte ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 del	(10) ***L'utilizzo e il*** riutilizzo delle informazioni disponibili ***al pubblico*** tramite l'ESAP può migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere lo sviluppo di servizi nuovi che combinano e utilizzano tali informazioni. Di conseguenza è necessario, ove giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, consentire ***l'utilizzo e*** il riutilizzo delle informazioni disponibili tramite l'ESAP per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni sono state redatte. Tuttavia l'utilizzo e il riutilizzo di tali informazioni dovrebbero essere soggetti a condizioni oggettive, proporzionate e non discriminatorie corrispondenti a quelle stabilite nelle licenze standard aperte ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 del

Parlamento europeo e del Consiglio[27]***. Le condizioni di licenza per tali licenze standard dovrebbero consentire ai dati e ai contenuti di essere liberamente accessibili, utilizzati**, **modificati e condivisi da chiunque per qualsiasi finalità.*** L'ESMA ***non dovrebbe*** assumersi alcuna responsabilità per l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP. ***La trasmissione di informazioni da parte degli organismi di raccolta non dovrebbe essere soggetta a condizioni oppure dovrebbe essere soggetta a una licenza standard aperta che consenta l'applicazione delle condizioni di licenza alle informazioni accessibili nell'ESAP.***	Parlamento europeo e del Consiglio[27]***, che consentono a chiunque di accedere, utilizzare, modificare e condividere liberamente i dati e i contenuti per qualsiasi scopo.*** L'ESMA ***e gli organismi di raccolta non dovrebbero*** assumersi alcuna ***forma di*** responsabilità per l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP.
[27] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).	[27] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le informazioni disponibili tramite l'ESAP dovrebbero essere accessibili al pubblico in maniera tempestiva. A tale proposito, l'intervallo di tempo che intercorre tra la raccolta delle informazioni ***e la loro messa a disposizione del pubblico*** dovrebbe essere ragionevole e, in ogni caso, il più breve tecnicamente possibile. Al fine di garantire una qualità uniforme delle informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate e rifiutare le informazioni non valide.	(11) Le informazioni disponibili tramite l'ESAP dovrebbero essere accessibili al pubblico in maniera tempestiva. A tale proposito, l'intervallo di tempo che intercorre tra la raccolta delle informazioni ***da parte degli organismi di raccolta e la loro pubblicazione nell'ESAP*** dovrebbe essere ragionevole e, in ogni caso, il più breve tecnicamente possibile. Al fine di garantire una qualità uniforme delle informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate e rifiutare le informazioni non valide. ***La validità delle informazioni***

non dovrebbe essere valutata sulla base del loro contenuto, ma piuttosto in funzione della loro conformità ai requisiti del presente regolamento e a eventuali modifiche corrispondenti della normativa di settore. Nel valutare la validità delle informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero mantenere una certa discrezionalità nel rifiutare le informazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ESAP.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'ESAP dovrebbe fornire agli utenti l'accesso alle informazioni gratuitamente e senza discriminazioni e dovrebbe consentire a tali utenti di ricercare tali informazioni, accedervi e scaricarle tramite l'ESAP. Tuttavia, tenendo conto della necessità di proteggere l'ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti che facciano un uso intensivo dell'ESAP, l'ESMA dovrebbe avere la capacità di generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l'ESMA dovrebbe ***essere autorizzata a*** imporre commissioni per tali servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione elevati dovuti a ricerche di volumi ***molto*** consistenti di informazioni o ***all'accesso frequente all'ESAP***. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare il costo del servizio fornito.	(12) L'ESAP dovrebbe fornire agli utenti l'accesso alle informazioni gratuitamente e senza discriminazioni e dovrebbe consentire a tali utenti di ricercare tali informazioni, accedervi e scaricarle tramite l'ESAP. Tuttavia, tenendo conto della necessità di proteggere l'ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti che facciano un uso intensivo dell'ESAP, l'ESMA dovrebbe avere la capacità di generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l'ESMA dovrebbe imporre commissioni per tali servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione ***o supporto*** elevati dovuti a ricerche ***e download*** di volumi consistenti di informazioni o ***all'elevata frequenza di accesso alle informazioni messe a disposizione nell'ESAP, in particolare se tali informazioni hanno rilevanza commerciale***. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare il costo del servizio

fornito ***dall'ESMA e dovrebbero essere destinate a contribuire al funzionamento generale dell'ESAP***.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell'Unione europea, convogliare gli investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza a favore di consumatori e imprese, l'ESAP dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. L'ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l'accesso ai dati personali che devono essere trattati ai sensi del diritto dell'Unione o che sono trattati volontariamente soltanto a condizione che sussista un motivo lecito per tale trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di informazioni tramite l'ESAP, gli organismi di raccolta ***e l'ESMA in qualità di gestore dell'ESAP*** dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[28].	(13) Al fine di promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell'Unione europea, convogliare gli investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza a favore di consumatori e imprese, l'ESAP dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. L'ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l'accesso ai dati personali che devono essere trattati ai sensi del diritto dell'Unione o che sono trattati volontariamente soltanto a condizione che sussista un motivo lecito per tale trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di informazioni tramite l'ESAP, ***l'ESMA, in qualità di titolare del trattamento dei dati dell'ESAP, e*** gli organismi di raccolta dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[28].
[28] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla	[28] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla

libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
	Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di costruire e mantenere la fiducia del pubblico nell'ESAP e di tutelare ciascun soggetto dall'alterazione indebita delle sue informazioni, l'ESAP dovrebbe garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte delle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta. Di conseguenza le informazioni trasmesse dai soggetti dovrebbero comprendere un sigillo elettronico qualificato ad esse associato ai sensi dell'articolo 3, punto ***20***, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Un identificativo della persona giuridica specifico può costituire un attributo obbligatorio di tale certificato. Il sigillo o la firma acquisiti dall'ESAP dovrebbero essere messi a disposizione degli utenti.	(15) Al fine di costruire e mantenere la fiducia del pubblico nell'ESAP e di tutelare ciascun soggetto dall'alterazione indebita delle sue informazioni, l'ESAP dovrebbe garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte delle informazioni trasmesse ***dai soggetti*** agli organismi di raccolta. Di conseguenza le informazioni trasmesse dai soggetti dovrebbero comprendere un sigillo elettronico qualificato ad esse associato ai sensi dell'articolo 3, punto ***27***, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Un identificativo della persona giuridica specifico***, se disponibile,*** può costituire un attributo obbligatorio di tale certificato. Il sigillo o la firma acquisiti dall'ESAP dovrebbero essere messi a disposizione degli utenti.
[29] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).	[29] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
	Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Affinché le informazioni siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni passate. È pertanto necessario imporre all'ESAP di fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole, nella misura compatibile con altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. A tal fine l'ESMA dovrebbe garantire che ***nessun dato personale sia reso accessibile*** più a lungo del necessario, come previsto dal diritto dell'Unione. Per consentire all'ESMA e agli organismi di raccolta di preparare il funzionamento dell'ESAP, quest'ultimo dovrebbe fornire accesso alle informazioni trasmesse soltanto a decorrere dal 1° gennaio ***2024***.	(16) Affinché le informazioni siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni passate. È pertanto necessario imporre all'ESAP di fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole, nella misura compatibile con altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. A tal fine l'ESMA dovrebbe garantire che ***i dati personali non siano conservati né resi disponibili tramite l'ESAP*** più a lungo del necessario, come previsto dal diritto dell'Unione ***e, in ogni caso, per periodi superiori a 5 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ESAP***. Per consentire all'ESMA e agli organismi di raccolta di preparare il funzionamento dell'ESAP, quest'ultimo dovrebbe fornire accesso alle informazioni trasmesse soltanto a decorrere dal 1° gennaio ***2025***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di garantire un trattamento agevole delle informazioni ricevute o redatte dagli organismi di raccolta e messe a disposizione dell'ESAP, è necessario stabilire taluni requisiti che specifichino il formato e i metadati di tali informazioni e quali organismi di raccolta dovrebbero raccogliere tali informazioni. Per garantire	(17) Al fine di garantire un trattamento agevole delle informazioni ricevute o redatte dagli organismi di raccolta e messe a disposizione dell'ESAP, è necessario stabilire taluni requisiti che specifichino il formato e i metadati di tali informazioni e quali organismi di raccolta dovrebbero raccogliere tali informazioni. Per garantire

la qualità delle informazioni trasmesse all'ESAP dagli organismi di raccolta, è inoltre necessario definire le caratteristiche delle convalide automatizzate da effettuare in merito a ciascuna informazione pervenuta agli organismi di raccolta, nonché le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato che i soggetti devono associare a tali informazioni. Al fine di garantire l'utilizzo e il riutilizzo dei dati tramite l'ESAP, sarebbe necessario definire un elenco delle licenze aperte standard designate. Per facilitare la ricerca, l'individuazione e il reperimento dei dati in maniera tempestiva, sarà necessario definire anche le caratteristiche dell'interfaccia per programmi applicativi e dei metadati da predisporre. Dovranno essere messi a punto requisiti aggiuntivi per funzioni di ricerca efficienti, quali l'identificativo della persona giuridica specifico, la classificazione del tipo di informazioni e le ***categorie delle*** dimensioni dei soggetti. A tal fine il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Inoltre l'ESMA ***potrebbe*** elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010[30], (UE) n. 1094/2010[31] e (UE) n. 1095/2010[32] del Parlamento europeo e del Consiglio.

la qualità delle informazioni trasmesse all'ESAP dagli organismi di raccolta, è inoltre necessario definire le caratteristiche delle convalide automatizzate da effettuare in merito a ciascuna informazione pervenuta agli organismi di raccolta, nonché le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato che i soggetti devono associare a tali informazioni. Al fine di garantire l'utilizzo e il riutilizzo dei dati tramite l'ESAP, sarebbe necessario definire un elenco delle licenze aperte standard designate. Per facilitare la ricerca, l'individuazione e il reperimento dei dati in maniera tempestiva, sarà necessario definire anche le caratteristiche dell'interfaccia per programmi applicativi e dei metadati da predisporre. Dovranno essere messi a punto requisiti aggiuntivi per funzioni di ricerca efficienti, quali l'identificativo della persona giuridica specifico, la classificazione del tipo di informazioni e le dimensioni dei soggetti ***per categoria***. A tal fine il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Inoltre l'ESMA ***dovrebbe poter*** elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni***. Tali progetti di norme tecniche di attuazione consentirebbero un accesso globale e interoperabile alle informazioni del soggetto***. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010[30], (UE) n. 1094/2010[31] e (UE) n. 1095/2010[32] del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

[30] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità

[30] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità

europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[31] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[32] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[31] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[32] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre ***2024*** l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:	1. Entro il 31 dicembre ***2025*** l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni ***che devono essere*** rese pubbliche a norma delle pertinenti disposizioni delle direttive e dei regolamenti elencati nell'allegato e a norma di qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP;	a) le informazioni rese pubbliche a norma delle pertinenti disposizioni delle direttive e dei regolamenti elencati nell'allegato e a norma di qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) altre informazioni pertinenti per i servizi finanziari forniti nell'Unione o per i mercati dei capitali dell'Unione o riguardanti la sostenibilità che i soggetti intendono rendere accessibili tramite l'ESAP su base volontaria in merito alle loro attività economiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.	b) altre informazioni pertinenti per i servizi finanziari forniti nell'Unione o per i mercati dei capitali dell'Unione o riguardanti la sostenibilità ***nonché la diversità e l'inclusione sul luogo di lavoro*** che i soggetti intendono rendere accessibili tramite l'ESAP su base volontaria in merito alle loro attività economiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESAP non dà accesso alle	2. L'ESAP non dà accesso alle

informazioni presentate prima del 1º gennaio ***2024***.	informazioni presentate prima del 1º gennaio ***2025***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "organismo di raccolta": qualsiasi organismo o autorità o registro dell'Unione o nazionale designato come tale a norma di uno degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o ***dalle*** norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;	(2) "organismo di raccolta": qualsiasi organismo o autorità o registro dell'Unione o nazionale designato come tale a norma di uno degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o ***dagli Stati membri in applicazione delle*** norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualsiasi persona fisica o***	1. ***A decorrere dal 1° gennaio 2027***

giuridica può presentare a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP. Nel trasmettere tali informazioni, ***la persona fisica o giuridica***:	***qualsiasi soggetto*** può presentare a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP. ***Il contenuto e il formato di tali informazioni sono comparabili in termini di valore e affidabilità a quelli delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).*** Nel trasmettere tali informazioni, ***il soggetto***:

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornisce all'organismo di raccolta i metadati relativi alle informazioni presentate;	a) fornisce all'organismo di raccolta i metadati relativi alle informazioni presentate***, compresi i metadati che specificano il carattere volontario della trasmissione di tali informazioni***;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) utilizza un formato per dati estraibili per redigere tali informazioni;	c) utilizza ***almeno*** un formato per dati estraibili per redigere tali informazioni;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) garantisce che le informazioni presentate rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantisce che non sia incluso alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle sue attività economiche.	d) garantisce che non sia incluso alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali ***sono richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale o*** costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle sue attività economiche.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il 31 dicembre 2026 gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni presentate su base volontaria e ne danno notifica all'ESMA. Tali organismi di raccolta si conformano all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ***[OP: inserire data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore]***.	Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ***30 giugno 2025***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 contengano dati personali, i soggetti garantiscono che il trattamento sia fondato su uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento non costituisce una base giuridica per il trattamento di dati personali da parte di tali soggetti.	3. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 contengano dati personali, i soggetti garantiscono che il trattamento ***di tali dati*** sia fondato su uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento non costituisce una base giuridica per il trattamento di dati personali da parte di tali soggetti.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta unitamente ad informazioni sull'URL (identificatore uniforme di risorse) di ciascun organismo di raccolta.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) eseguono convalide automatizzate sulle informazioni trasmesse al fine di verificare che le informazioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:	b) eseguono convalide automatizzate sulle informazioni trasmesse ***dai soggetti*** al fine di verificare che le informazioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le informazioni sono state presentate utilizzando un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente specificato in uno qualsiasi degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a norma dei quali le informazioni sono trasmesse oppure nelle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);	i) le informazioni sono state presentate utilizzando ***almeno*** un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente specificato in uno qualsiasi degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a norma dei quali le informazioni sono trasmesse oppure nelle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) le informazioni presentano il livello adeguato di autenticità, disponibilità, integrità e prova dell'origine;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) forniscono assistenza tecnica ai soggetti che trasmettono le informazioni;	e) forniscono assistenza tecnica ai soggetti che trasmettono le informazioni ***almeno in relazione alla procedura di trasmissione, rifiuto e ritrasmissione***;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell'ESAP per almeno 10 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I ***dati personali contenuti nelle*** informazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, non sono ***conservati e resi*** disponibili	f) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell'ESAP per almeno 10 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). ***Qualora*** i ***metadati che accompagnano le*** informazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, ***facciano***

per periodi superiori a 5 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).	***riferimento a dati personali o ne contengano, tali informazioni*** non sono ***conservate né rese*** disponibili ***tramite l'ESAP*** per periodi superiori a 5 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera f), gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le informazioni non siano conservate o rese disponibili per un periodo superiore a quanto previsto in tale lettera f).	Ai fini della lettera f) ***e a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725***, gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le informazioni non siano conservate o rese disponibili per un periodo superiore a quanto previsto in tale lettera f).

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora le informazioni siano manifestamente inadeguate, abusive o ***chiaramente*** estranee all'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.	b) qualora le informazioni siano manifestamente inadeguate, abusive o estranee all'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I soggetti possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), una sola volta a uno degli organismi di raccolta pertinenti.	3. ***Qualora le informazioni trasmesse da un soggetto siano respinte dall'organismo di raccolta, tale soggetto rettifica e ritrasmette le informazioni senza indebito ritardo.*** I soggetti possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), una sola volta a uno degli organismi di raccolta pertinenti.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I soggetti garantiscono l'esattezza delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta.	4. I soggetti garantiscono***, assumendosene la responsabilità,*** l'esattezza***, la completezza e l'affidabilità*** delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta ***nonché dei relativi metadati***.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per quanto riguarda le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli organismi di	5. Per quanto riguarda le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli organismi di

raccolta non esercitano il diritto del costitutore di una banca dati, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[33]***, ***di*** impedire o limitare l'utilizzo e il riutilizzo dei contenuti della banca dati.

raccolta non esercitano il diritto del costitutore di una banca dati, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ***né altri diritti di proprietà intellettuale in modo tale da*** impedire o limitare l'utilizzo e il riutilizzo dei contenuti della banca dati ***a norma dell'articolo 9 del presente regolamento***.

_____

[33] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

_____

[33] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) un elenco di formati accettabili quali formati per dati estraibili e formati leggibili meccanicamente conformemente al paragrafo 1, lettera b), punto i).

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'elaborare le norme tecniche di attuazione di cui al comma 1, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza tiene conto delle norme già esistenti nella legislazione settoriale

	corrispondente, in particolare delle norme specificamente concepite per le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA mette in atto una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata per l'ESAP e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, nonché di protezione dei dati personali.	L'ESMA mette in atto una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata per l'ESAP e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, nonché di protezione dei dati personali. ***L'ESMA può effettuare riesami periodici della politica in materia di sicurezza informatica e della situazione della cibersicurezza dell'ESAP tenendo conto dell'evoluzione delle tendenze e degli ultimi sviluppi in materia di cibersicurezza a livello europeo e internazionale.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un portale web con un'interfaccia di facile utilizzo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione per consentire l'accesso alle informazioni presenti nell'ESAP;	a) un portale web con un'interfaccia di facile utilizzo***, che tenga conto delle persone con disabilità e con necessità specifiche in termini di accesso,*** in tutte le lingue ufficiali dell'Unione per consentire l'accesso alle informazioni presenti nell'ESAP;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 31 dicembre ***2025***.	2. L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 31 dicembre ***2026***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni;	a) i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni ***e al quale le informazioni si riferiscono***;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto ***che ha trasmesso le*** informazioni;	c) il tipo di informazioni ***di cui all'articolo 1, paragrafo 1,*** trasmesse dal soggetto ***e il carattere obbligatorio o volontario della trasmissione di tali*** informazioni;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***l'anno e il mese*** in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto ***che ha trasmesso le informazioni***;	d) ***la data*** in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto ***all'organismo di raccolta***;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le dimensioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni;	e) le dimensioni***, per categoria,*** del soggetto che ha trasmesso le informazioni ***e al quale le informazioni si riferiscono***;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la lingua originale nella quale le informazioni sono state trasmesse dal soggetto.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESMA garantisce che chiunque abbia accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni disponibili tramite l'ESAP.	2. L'ESMA garantisce che chiunque abbia accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni disponibili tramite l'ESAP ***e distribuite dall'ESAP***.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA ***può*** tuttavia ***addebitare*** commissioni per servizi specifici che comportano la ricerca ***di un volume molto elevato*** di informazioni ***o di*** informazioni ***aggiornate di frequente***. Tali commissioni non superano il costo sostenuto dall'ESMA per la fornitura del servizio.	L'ESMA***,*** tuttavia***, addebita*** commissioni per servizi specifici che ***presentano costi elevati di manutenzione o di supporto o che*** comportano la ricerca ***e il download di volumi consistenti*** di informazioni***, in particolare se tali*** informazioni ***hanno rilevanza commerciale***. Tali commissioni ***sono ridotte al minimo e, in ogni caso,*** non superano il costo sostenuto dall'ESMA per la fornitura del servizio.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'ambito dell'istituzione dell'ESAP, l'ESMA può richiedere a tutti gli utenti di compilare una dichiarazione digitale specificando se intendono utilizzare uno

	dei servizi di cui al paragrafo 2 per i quali l'ESMA può addebitare commissioni.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) qualsiasi istituto di istruzione e formazione, esclusivamente a scopi di insegnamento e ricerca empirica o teorica.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA ***può elaborare*** progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.	4. Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA ***elabora*** progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Né l'ESMA né gli organismi di raccolta sono responsabili dell'utilizzo e del riutilizzo delle informazioni messe a disposizione dai soggetti e accessibili tramite l'ESAP.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA ***effettua*** convalide automatizzate per verificare la conformità delle informazioni ***trasmesse*** dagli organismi di raccolta rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).	1. L'ESMA ***garantisce che l'ESAP effettui*** convalide automatizzate ***periodiche*** per verificare la conformità delle informazioni ***fornite*** dagli organismi di raccolta***, quali trasmesse dai soggetti,*** rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESMA predispone processi tecnici adeguati per notificare automaticamente all'organismo di raccolta che le informazioni ***trasmesse*** non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).	2. L'ESMA predispone processi tecnici adeguati per notificare automaticamente all'organismo di raccolta che le informazioni ***fornite*** non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). ***In caso di mancata conformità a tali requisiti, la responsabilità delle informazioni contenute nell'ESAP spetta ai soggetti che trasmettono le informazioni.***

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicura che le informazioni ricevute dagli organismi di raccolta siano rese disponibili tramite l'ESAP in maniera tempestiva;	a) assicura che le informazioni ricevute dagli organismi di raccolta***, previamente trasmesse dai soggetti,*** siano rese disponibili tramite l'ESAP in maniera tempestiva;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il ***95***% del tempo;	c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il ***97***% del tempo***, senza tenere conto dei casi di manutenzione programmata e di aggiornamenti dei contenuti e delle pagine, nei quali casi gli utenti sono informati in modo chiaro dell'interruzione dei servizi forniti dall'ESAP e della sua probabile durata***;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le minacce in relazione alla	iv) le minacce ***esistenti ed emergenti*** in

cibersicurezza***;***	relazione alla cibersicurezza***.***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, l'ESMA consulta il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	2. Ai fini del paragrafo 1, l'ESMA consulta il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ***e istituisce un gruppo consultivo ad hoc composto da esperti e pertinenti portatori di interessi che fornisce consulenza e sostegno all'ESMA nell'attuazione tecnica dell'ESAP***.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESMA non ***conserva*** informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio, compresa l'archiviazione di tali informazioni nella misura in cui essa sia strettamente necessaria al fine di fornire accesso alle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta.	3. L'ESMA ***garantisce che nell'ESAP*** non ***siano conservate*** informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio, compresa l'archiviazione di tali informazioni nella misura in cui essa sia strettamente necessaria al fine di fornire accesso alle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta. ***L'ESMA adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali tramite l'ESAP sia effettuato conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 e che le informazioni non***

	siano conservate o rese disponibili più a lungo di quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, monitora il funzionamento dell'ESAP quanto meno sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione annuale sul funzionamento dell'ESAP.	1. L'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, monitora il funzionamento dell'ESAP quanto meno sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione annuale sul funzionamento dell'ESAP***, che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio***.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero di visitatori ***e di ricerche***;	a) il numero di visitatori***,*** di ricerche ***e di download***;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il tipo di informazioni visualizzate e scaricate, in percentuale;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) le commissioni indicate all'articolo 8 e addebitate dall'ESAP;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo;	e) qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo ***che incida sul funzionamento o sulle prestazioni generali dell'ESAP***;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) una valutazione dell'accessibilità, della qualità, dell'utilizzabilità e della	f) una valutazione dell'accessibilità, della qualità, dell'utilizzabilità**,**

tempestività delle informazioni presenti nell'ESAP;	***dell'affidabilità*** e della tempestività delle informazioni presenti nell'ESAP;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESMA consulta il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 prima di presentare la relazione di cui al paragrafo 1.	3. L'ESMA consulta il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ***e il gruppo consultivo ad hoc da istituire a norma dell'articolo 11 del presente regolamento*** prima di presentare la relazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP***,*** inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il funzionamento dell'ESAP ***e*** ne valuta l'efficacia. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.	Entro il [OP***:*** inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]***,*** la Commissione***, in stretta cooperazione con l'ESMA e tenendo conto della relazione annuale pubblicata a norma dell'articolo 12,*** riesamina il funzionamento dell'ESAP***,*** ne valuta l'efficacia ***e determina le carenze nelle sue prestazioni***. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.

Or. en